

Fondo per il sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dalla crisi ucraina

<https://www.mise.gov.it/it/incentivi/fondo-per-il-sostegno-alle-imprese-danneggiate-dalla-crisi-ucraina/>

È un fondo finalizzato a contrastare gli effetti negativi derivanti dalla crisi russo-ucraina sulle imprese italiane, che si traducono in rilevanti perdite di fatturato, in conseguenza della contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

SETTORE

Agroalimentare, Alberghiero, Altri servizi, Artigianato, Autoveicoli e altri mezzi di trasporto, Chimica e Farmaceutica, Cultura, Edilizia, Elettronica, Fornitura Energia, Acqua e gestione Rifiuti, Commercio, Meccanica, Mobili, Legno e Carta, Moda e Tessile, Ristorazione, Metallurgia, Salute, Turismo

REGIONI

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Veneto, Toscana, Puglia, Umbria

Beneficiari

Possono accedere al contributo le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

- a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
- b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente al 18 maggio 2022, incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 (per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021);
- c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente al 18 maggio 2022, un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019.
- d) hanno sede legale od operativa in Italia e risultare regolarmente costituite, iscritti e attivi nel Registro delle imprese;
- e) non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

f) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Agevolazione

Contributo a fondo perduto con un importo ottenuto applicando una percentuale del 60% e 40% alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore al 18 maggio 2022, e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019. In dettaglio:

- 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00);
- 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) e fino a euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00).

Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, il periodo d'imposta è quello relativo all'anno 2021.

Scadenza presentazione domanda: dal 10/11/2022 al 30/11/2022